



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

1

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI DI GARA E DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI APPALTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO E DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 378 DEL 20/06/2024



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

Articolo 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture banditi dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014 (di seguito “Commissario”), per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo principi di competenza e trasparenza.
2. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 – per come modificato dal Regolamento 15 novembre 2023, n. 2023/2495/UE - l'importo delle soglie comunitarie è da individuarsi in € 5.538.000,00 per i lavori e in € 143.000,00 per servizi e forniture. Stante il richiamo diretto di cui al comma 3 del medesimo art. 14, le soglie indicate nel presente comma devono intendersi automaticamente aggiornate, senza necessità di modificazione del presente regolamento, all'esito dell'adozione dei provvedimenti della Commissione europea, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
4. Il presente regolamento si applica: a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali il Commissario procede alla nomina del Seggio di gara; b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara e sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.

2

Articolo 2

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Il RUP è individuato con Decreto Commissariale, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa di settore. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. La Struttura commissariale si può avvalere del personale tecnico degli Enti avvalsi ovvero del personale in servizio presso la Giunta della Regione Calabria, di cui alla “Short-list” afferente alla manifestazione di interesse, per la selezione di professionisti cui affidare i relativi incarichi professionali.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

3

Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, il RUP si avvale, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico-amministrativo della struttura stabile istituita con D.C. n°522 del 17/10/2023, ovvero del personale in servizio presso la Giunta Regionale, di cui alla Short-list afferente alla manifestazione di interesse, per la selezione di professionisti cui affidare i relativi incarichi professionali, o in mancanza di soggetti esterni aventi le specifiche competenze e accreditati sulla piattaforma digitale "Net4market" del Commissario di Governo.

5. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale tecniche specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

6. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 5, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

7. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

8. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

4

9. Nei contratti di servizi e forniture il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

10. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 9, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 3

COMPITI DEL RUP COMUNI A TUTTI I CONTRATTI E LE FASI

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare e individua, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice, gli operatori economici da invitare, consultando l'apposito elenco (operatori economici con stato di iscrizione "ACCREDITATO"), istituito presso il Commissario di Governo (Piattaforma di approvvigionamento digitale "Net4market") con Decreto Commissariale n. 233 del 24/05/2023 ovvero, in presenza di impedimenti, il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, i RUP non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 3.** Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 4

COMPITI SPECIFICI DEL RUP PER LA FASE DELL'AFFIDAMENTO

1. Il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto, ove ritenuto necessario, della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

6

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 5

COMPITI SPECIFICI DEL RUP PER LA FASE DELL'ESECUZIONE

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99 e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

7

- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Articolo 6

IL SEGGIO DI GARA

1. Il Commissario, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo nonché, per il solo esame della documentazione amministrativa, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

8

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può avvalersi di un Seggio di gara.

2. Con la nomina del Seggio di gara, restano, in ogni caso, in capo al Responsabile Unico del Progetto o al Responsabile della fase di affidamento la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

3. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato con apposito Decreto Commissariale, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della L.241/1990.

5. Il Seggio di gara è composto dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice, il quale può essere assistito da due tra i dipendenti e i collaboratori della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato, individuati secondo il principio di rotazione e i criteri di trasparenza e competenza, in qualità di testimoni, di cui uno con funzione di operatore della piattaforma digitale di gara e l'altro con funzioni di segretario verbalizzante.

6. All'esito delle verifiche di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo, il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario.

7. Il Seggio di gara: **a)** controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata; **b)** verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara; **c)** limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria dei concorrenti; **d)** per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara; **e)** ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, trasmette gli atti al RUP (laddove non componente il Seggio), per l'adozione dei relativi provvedimenti; **f)** redige i verbali delle operazioni di gara.

8. All'esito delle verifiche di cui al comma 8, lettera b), del presente articolo, il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario.

9. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

Articolo 7

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Il Commissario, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

9

operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.

2. La Commissione giudicatrice viene nominata con Decreto Commissariale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo del Commissario.

4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

5. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.

6. I commissari sono selezionati, di norma, secondo il principio di rotazione, tra i dipendenti della Struttura aventi esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titoli di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno della Struttura.

7. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.

8. In mancanza di adeguate professionalità in organico – ovvero quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico - il Commissario può nominare, quali Commissari, anche membri esterni alla Struttura.

9. Al momento dell'insediamento della Commissione, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere: a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo; b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche; c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

10. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai *curricula* dei componenti, sul sito del Commissario di Governo, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 28, comma 2, del D.Lg. 36/2023. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

Articolo 8

COMPENSO COMMISSARI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.
2. In caso di assenza di adeguato personale interno si procederà all'individuazione di opportuni commissari esterni. Le spese relative a questi ultimi saranno inserite, anche mediante rimodulazione, nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

10

Articolo 9

COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - 1.1) all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
 - 1.2) all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
 - 1.3) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
 - 1.4) a redigere, in mancanza del segretario verbalizzante, i verbali delle operazioni di gara;
 - 1.5) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, a trasmettere gli atti al RUP (laddove non componente il Seggio) per l'adozione dei relativi provvedimenti.
2. Il RUP si può avvalere della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (All. II.2, art. 7).

Articolo 10

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Commissario pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma telematica di negoziazione.
2. Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014

4. Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della Commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, Stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti della Commissione di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presenti presso la Stazione appaltante.
5. L'attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.
6. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario.

11

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.